



COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 30-03-2018

Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2018: APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14:50, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la Seduta il Sindaco Sig. PAPA Santo.

All'appello risultano:

PAPA Santo	P	MARUCCIA Giuseppina	P
CALABRESE Roberto	P	MARZANO Fausto	P
CORDELLA Cosimo	P	PETRACCA Francesco	P
DE MARIA Cosima	P	CHIFFI Giulia	P
FERILLI Ippazio Leonardo	P	De Nuccio Francesco	P
GARGASOLE Arcangelo	P	SCHIRINZI Cosima	P
MARINO Annalisa	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. Arena Francesco Rosario.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

Il consigliere **De Nuccio** per dichiarazione di voto: accogliamo favorevolmente l'approccio dell'assessore Cordella quando dice "Naturalmente spalmeremo € 41.000,00, su tutte le utenze"; non fu così lo scorso anno, quando si scaricò il peso tributario sulle utenze non domestiche.

L'assessore **Cordella** rammenta che l'Amministrazione Comunale si è dovuta caricare una doppia imposizione, compresa quella dell'anno precedente (a causa della seduta deserta). Il consigliere De Nuccio preannuncia voto contrario.

Il consigliere **Gargasole**: vota contrario anche perché c'è un aggravio sulle occupazioni suolo pubblico, che non vengono calcolate e che, ove riscosse, produrrà un surplus. Per questo trova la proposta lacunosa. Bisognerebbe operare una previa ricognizione delle aree.

Il consigliere **Chiffi**: la scelta politica segue una certa coerenza con l'anno scorso, per cui dichiara il voto negativo.

Il consigliere **Petracca**: vota contrario perché in generale questa Amministrazione Comunale, al contrario di quanto dichiarato, ha aumentato la tassazione

L'Assessore **Cordella** fa presente che il PEF non dipende dalla volontà del Comune. L'aumento TARI è dovuto in relazione ai costi del PEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 30.09.2014, il quale all'articolo 8 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con Delibera immediatamente eseguibile del Consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 1.248.580,87, *così ripartiti*

COSTI FISSI € 714.319,48

COSTI VARIABILI € 534.261,39

Ritenuto pertanto, ai fini della determinazione della tariffa di prendere a riferimento, per le utenze non domestiche esclusivamente i coefficienti quali-quantitativi previsti dal DPR 158/99 relativa alla determinazione delle tariffe variabile tenuto conto che rispettano maggiormente il principio comunitario “*di chi inquina paga*” applicando agli stessi eventuali rettifiche così come previsto dal comma 652, della legge 147/2013 così come modificato dal DL 16/2014, convertito nella legge 68/2014, mentre per le utenze domestiche si tiene conto solo del totale della superficie imponibile;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che

- ⌚ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;
- ⌚ la tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- ⌚ la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività ;

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 “modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard” proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a 440,79 €/ton per un costo standard complessivo pari a € 1.255.476,91

Evidenziato che il costo complessivo del PEF, pari a € 1.248.580,87 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data 30.03.2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-03-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*";

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato un metodo semplificato sulla base dei seguenti criteri:
 - per le utenze non domestiche mediante l'utilizzo dei criteri ex Tarsu, facendo riferimento a coefficienti di produttività quali-quantitativa dei rifiuti previsti dal DPR 158/99 relativa alla determinazione delle tariffe variabile tenuto conto che rispettano maggiormente il principio comunitario "*di chi inquina paga*" applicando agli stessi eventuali rettifiche così come previsto dal comma 652, della legge 147/2013 come modificato dal DL 16/2014, convertito nella legge 68/2014
 - per le utenze domestiche tenendo conto solo del totale della superficie imponibile.

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2018, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che la tariffa per le sole utenze domestiche ha subito un lieve incremento pari a 0,18 centesimi per l'aumento dei costi del nuovo servizio, mentre la tariffa delle utenze non domestiche registra una diminuzione dovuta a una maggiore superficie imponibile;

Visto inoltre l'articolo 18 e 19 del Regolamento TARI, il quale stabilisce le esenzioni e le agevolazioni ;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 3-bis D.L. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 5 (Petracca, Chiffi, Gargasole, De Nuccio e Schirinzi)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 30-03-2018 - Pag. 6 - COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

DELIBERA

- 1) di approvare **per l'anno 2018**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 8 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il costo complessivo del PEF è pari a € 1.248.580,87 rispetto al costo standard di € 1.255.476,91, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF 8/2/2018;
- 3) di fissare per l'anno 2018, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 4) di stabilire che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno ed è maggiorata del 100%;
- 5) di riconoscere agli aventi diritto le riduzioni e agevolazioni, secondo le modalità indicate nel Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio n. 26 del 30.09.2014;
- 6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) è fatta salva l'applicazione dell'addizionale Provinciale nella misura del 5%;
- 7) di stabilire il pagamento della TARI per l'anno 2018 in 4 rate scadenti alla fine dei mesi di maggio luglio, settembre e novembre 2018 e, comunque, nei termini previsti nelle comunicazioni inviate ai contribuenti. Il pagamento in unica soluzione può essere effettuato entro la scadenza del 31 maggio 2018. Con deliberazione motivata della Giunta Comunale le scadenze suddette possono essere modificate;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011;

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli n. 8 (maggioranza) contrari 5 (De Nuccio, Chiffi,, Petracca, Schirinzi, Gargasole

D E L I B E R A

- 1) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000.

Sottoscritto come per legge.

Il Presidente F.to PAPA Santo	Il Segretario Generale F.to Dott. Arena Francesco Rosario
----------------------------------	--

Registrata al n. _____	Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 24-04-18 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.	
Il Messo Comunale _____	Castrignano del Capo, 24-04-18	Il Segretario Generale F.to Dott. Arena Francesco Rosario

Per Copia conforme all'originale

Castrignano del Capo, 24-04-18

Il Segretario Generale
Dott. Arena Francesco Rosario

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-04-18:

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. N. 267/2000)

Castrignano del Capo, 24-04-18

Il Segretario Generale
F.to Dott. Arena Francesco Rosario